

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO	
Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	22.00.0c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	18.01.2022

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento **GIS PAGHE**. <u>Da GIS Start Web:</u> cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

<u>Dal sito Ranocchi:</u> accedere all'area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di **Aggiornamento 22.00.0c00** (Aggiornamenti software\2022\GIS PAGHE - Gis Paghe 22.00.0c00 Aggiornamento 22.00.0c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	21.6.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	21.0.8c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

- 1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento
- una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento

Dal sito Ranocchi:

- 1. Effettuare il download del file GISPAGHE_Com_2200c0_fullpack0 dall'area riservata del sito ranocchi.it
- 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
- 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
- 4. Selezionare il nome del server o locale
- 5. Selezionare la *sigla* da aggiornare (es.: LSPAGHE)
- 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

L'Istat in data **17/01/2022** ha aggiornato l'indice FOI - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che , per il mese di **dicembre 2021** risulta essere di **106,2**.

Aggiornata la scheda operativa relativa alle operazioni di cambio anno 2021-2022.

La presente release contiene :

- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Determinazione del saldo
- Gestione conguaglio tardivo
- Calcolo acconto addizionale comunale
- Legge di Bilancio 2021 (Legge n.234/2021)
- Autoliquidazione Inail 2021 2022



Data



SOMMARIO

TAE	BELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	<u> 6</u>
	Precisazione	6
	Inps	6
	Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG	6
	Tutti i settori contributivi	6
	Casse Edile	6
	Cassa edile di L'Aquila – Cod. 6060 – 6061 – 6062	6
	Cassa edile di Savona – Cod. 7370 – 7371 – 7372	6
	Enti	6
	 Tabelle Agricoltura EX SCAU L. 240/84 OTI e Apprendisti – Cod. 8010 – 8020 – 8030 – 8031 – 8330 – 8340 – 8350 – 8351 – 8352 – 8450 – 8460 – 8470 – 8471 – 8472 	
	Previr Pastore Dirigenti – Cod. da 6073 a 6098	7
	AGIDAE Salus – Cod. 8090	7
	EBM Salute – Metalmeccanica PMI Confapi – Cod. 9860	7
	• Sanilog – Cod. 9860	7
	• Ebilog – Cod. 9770	7
	Fondi	8
	Fondapi – 6121 Cat. 0 ADESIONE CONTRATTUALE	8
	Inail	8
	Tabelle contributive Inail	8
TAE	BELLE FISCALI	9
	Addizionali	9
	Variazioni aliquote anno 2021 al 13.01.2022	9
RIN	INOVI CONTRATTUALI	10
	900032 – Metalmeccanica artigianato	10
	900034 – Odontotecnica	10
	900074 – Oreficeria artigianato	10
	900111 – Oreficeria industria	10
	900120 – Scuole private religiose	10
	900143 – Servizi assistenziali Agidae	10
	900295 – Pesca marittima coop personale imbarcato – pesca costiera locale	10
ADE	EGUAMENTO DATI CONTRATTUALI	11
	900021 – Gomma plastica industria	11
	900022 – Grafica editoria industria	11
	900033 – Metalmeccanica piccola media industri Confimi	12
	Comunicazione piccola media industria	12
	- 900063 – Carta piccola media industria	12
	- 900070 – Grafica ed editoriale comunicazione piccola media industria	12



GIS PAGHE

	900083 – Autorimesse e noleggio automezzi	. 12
	900088 – Cemento piccola media industria	. 12
	900105 – Miniere	. 12
	900113 – Penne spazzole pennelli industria	. 12
	Autotrasporto merci e logistica	. 12
	- 900121 – Autotrasporto merci	. 12
	- 900218 – Logistica e magazzini generali	. 12
	- 900261 – Autotrasporto merci artigianato	. 12
	900131 – Servizi assistenziali UNEBA	. 14
	900153 – Metalmeccanica cooperative	. 14
	900178 – Acque minerali industria	. 15
	900197 – Ceramica ex chimica industria	. 15
	900205 – Telecomunicazioni servizi di telefonia	. 15
	900222 – Servizi assistenziali AVIS	. 15
	900282 – Metalmeccanica odontotecnica ANPIT	. 15
SC	ADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO	16
	900001 – Abbigliamento e confezioni industria	. 16
	900005 – Alimentari industria	. 16
	900010 – Centri elaborazione dati fino 15 dipendenti	. 16
	900013 – Ceramica industria Assopiastrelle	. 16
	900020 – Giocattoli industria	. 16
	900021 – Gomma plastica industria	. 16
	900022 – Grafica ed editoriale industria	. 16
	900023 – Lapidei industria	. 16
	900047 – Vetro meccanizzate industria	. 16
	900048 – Vetro trasformazione industria	. 16
	900055 – Edilizia artigianato	. 16
	900063 – Carta piccola media industria	. 16
	900070 – Grafica ed editoriale comunicazione pmi	. 16
	900071 – Lapidei piccola media industria	. 16
	900072 – Laterizi piccola media industria	. 17
	900076 – Tabacco	. 17
	900079 – Concerie industria	. 17
	900081 – Agricoltura consorzi di bonifica	. 17
	900087 – Cemento industria	. 17
	900088 – Cemento piccola media industria	. 17
	900101 – Dirigenti industria	. 17
	900105 – Miniere	. 17
	900107 – Occhiali industria	. 17
	900109 – Margarina e olio industria	. 17

900113 – Penne spazzole pennelli industria	17
900121 – Autotrasporto merci	17
900135 – Involucri naturali per salumi	17
900165 – Tessili industria	17
900172 – Coibenti industria	17
900174 – Centri elaborazione dati oltre 15 dipendenti	18
900177 – Acque e bevande gassate industria	18
900178 – Acque minerali industria	18
900179 – Alimenti zootecnici industria	18
900180 – Birra e malto industria	18
900181 – Distillazione industria	18
900182 – Dolciaria industria	18
900197 – Ceramica ex chimica industria	18
900218 – Logistica e magazzini generali	18
900220 – Porti	18
900222 – Servizi assistenziali AVIS	18
900245 – Alimentari non artigiani fino 15 dipendenti	18
900250 – Alimentari cooperative	18
900252 – Commercio Anpit Cisal	18
900253 – Servizi assistenziali Misericordie	18
900261 – Autotrasporto merci artigianato	19
900272 – Fiori recisi	19
900275 – Produzione culturale e spettacolo coop	19
900278 – Distribuzione merci e logistica Conflavoro	19
900281 – AmbasciateD	19
900295 – Pesca marittima coop personale imbarcato – pesca costiera loca	le 19
VOCI E CAUSALI	20
Voci	20
• 1242-CONGEDO MATRIMONIALE INPS(aut)	20
• 1243-CONGEDO MATRIMONIALE DITTA(aut	20
1385- EDR AUTOTRASPORTO MERCI LOGIST	20
Causali	20
*C5 - CONGEDO MATRIMONIALE (auto)	20
PROGRAMMI DEL MESE	
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo	
Gestione conguaglio tardivo	
Calcolo acconto addizionale comunale	
LEGGE DI BILANCIO 2022	
Articolo 1, commi da 2 a 7 – Tassazione reddito persone fisiche	
Articolo 1, comma 74 – Assunzione beneficiari Rdc	

Ranocchi

GIS PAGHE

	Articolo 1, commi da 103 a 118 – Trasferimento giornalisti dipendenti da INPGI a INPS	28
	Articolo 1, comma119 – Esonero contributivo assunzione da aziende in crisi	28
	Articolo 1, comma 121 – Riduzione aliquota contributiva lavoratore	29
	Articolo 1, comma 134 – Congedo paternità obbligatorio e facoltativo	29
	Articolo 1, comma 137 – Esonero contributivo lavoratrici madri	29
	Articolo 1, commi da 191 a 193 – CIG - lavoratori beneficiari	30
	Articolo 1, comma 194 – CIG - misura integrazioni salariali	31
	Articolo 1, comma 195 – CIG - Contributo addizionale	31
	Articolo 1, comma 198 – CIGS - Estensione beneficiari	32
	Articolo 1, comma 201 e 220 – CIGS - Estensione contribuzione	33
	Articolo 1, comma 204 – Fondi solidarietà bilaterale	33
	Articolo 1, comma 205 – Fondi solidarietà alternativi	34
	Articolo 1, comma 207 – Fondo integrazione salariale FIS	35
	Articolo 1, comma 213 – Fondi territoriali Trento e Bolzano	37
	Articolo 1, commi 217 e 218 – CISOA	37
	Articolo 1, comma 219 – Riduzione contribuzione FIS	38
	Articolo 1, comma 221 e 222 – NASPI	39
	Articolo 1, comma 223 – Disoccupazione collaboratori DIS-COLL	39
	Articolo 1, commi da 243 a 247 – Incentivo assunzione beneficiari CIGS	40
	Articolo 1, commi 253 e 254 – Esonero contributivo cooperative lavoratori	41
	Articolo 1, comma 763 – Docenti e ricercatori rientrati in Italia	42
AS	SEGNO UNICO FIGLI	43
	DLgs n.230/2021	43
ΑU	FOLIQUIDAZIONE INAIL	44
	Autoliquidazione Inail 2021 – 2022	
RE'	VISIONE PROGRAMMI	48
	Esonero Under 36 e Decontribuzione SUD e Donne svantaggiate	
	Nuova struttura dell'elemento <preavviso> del flusso UniEmens: Messaggio n° 4751 del 21-12-2021</preavviso>	1 . 49
	Evento Congedo matrimoniale	53
CO	RREZIONI ANOMALIE	61
	Gestione cedolino (GESCED – GIS18477)	
	Gestione File EBAV (GEEBAV – TK GIS18522)	
	Gestione trasferimenti (TRASF – TK GIS17485)	
	Passaggio dati contabili GisCom (TRPRIM – TK GIS18655)	
	Stampa progressivi fiscali dipendente (STPRFISC – TK GIS18635)	
	Stampa LUL (STLUL – TK GIS18637)	
	Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS18654)	
ESI	EMPI APPLICATIVO	
	Detrazioni lav. dipendente e Trattamento Integrativo	
	20142.01.1 att apolidonto o trattamonto integrativo	07

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Precisazione

Le tabelle Inps ed Enpals, in attesa della circolare da parte dell'Istituto, sono state aggiornate rivalutando gli importi dell'anno precedente dello 1,7 %; la percentuale di perequazione automatica delle pensioni che per quest'anno è nulla, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26/11/2021.

Inps

- Limiti ivs (annuale e mensile) Massimale ivs Minimali Inps Parametri CIG
 Aggiornati i nuovi valori per l'anno 2022.
- Tutti i settori contributivi

Per tutta la disciplina riguardante le novità 2022 per la CIGS e FIS si rimanda alle successive pagine delle presenti note operative.

Casse Edile

- Cassa edile di L'Aquila Cod. 6060 6061 6062
 Aggiornati contributi da 01/2022.
- Cassa edile di Savona Cod. 7370 7371 7372
 Aggiornati contributi da 01/2022.

<u>Enti</u>

• Tabelle Agricoltura EX SCAU L. 240/84 OTI e Apprendisti – Cod. 8010 – 8020 – 8030 – 8031 – 8032 – 8330 – 8340 – 8350 – 8351 – 8352 – 8450 – 8460 – 8470 – 8471 – 8472

La circolare Inps 2/2022 ha previsto che dal 01/01/2022 le cooperative e i loro consorzi L.240/1984 inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento del contributo Naspi 1,61% (1,31% + 0,30%) per i dipendenti OTI e Apprendisti operai. Dalla stessa data quindi per gli operai agricoli OTI di cui alla legge n. 240/1984, non è più previsto il versamento dell'aliquota di disoccupazione che è stata sostituita dall'aliquota Aspi. Nella tabella OTI la voce di disoccupazione è stata scaduta con data 12/2021 e ricreata con la nuova aliquota Aspi dal 01/01/2022, mentre nelle tabelle relative agli apprendisti L. 240/84 sono state inserite le due voci contributive 1,31% e 0,30%.


N.B. Le tabelle contributive L. 240/84 Apprendisti OTD 8045 – 8046 – 8047 – 8390 – 8391 – 8392 non sono state implementate poiché gli apprendisti possono essere considerati esclusivamente OTI. Nei dipendenti con contratto di apprendistato in cui sono presenti le suddette tabelle sarà necessario provvedere alla sostituzione del codice con la corrispondente tabella Apprendisti L. 240/84 OTI. Con una prossima versione si provvederà all'eliminazione dei codici obsoleti.

Data



Previr Pastore Dirigenti – Cod. da 6073 a 6098

Creata nuova voce contributiva 60731 Pastore DIR polizza infortuni, nelle tabelle contributive dei Dirigenti Terziario, Sped. Trasporto, Agenzie marittime, Magazzini generali, Alberghi, poiché per il Pastore è previsto un aumento contributivo di 287 euro dal 01/01/2022 per la copertura infortuni. La contribuzione annua passerà quindi dagli attuali euro 4762,26 ad euro 5048,26. Nel caso in cui l'azienda abbia già attivato una polizza infortuni l'aumento del contributo potrà essere procrastinato al giorno successivo alla cessazione della copertura in corso e al massimo fino al 31/12/2022. Nella nuova voce contributiva è stata inserita nel nuovo campo Validità la scelta "Validità Pers. Pastore" che controlla la presenza o meno del nuovo check "Polizza assicurativa mancante o scaduta" nel folder enti dell'azienda, bottone dati aggiuntivi, attivo solo per il codice ente Fondo Previr – A. Pastore. Esclusivamente nel caso in cui sia presente il suddetto check verrà applicata la nuova contribuzione per la copertura della polizza infortuni.



AGIDAE Salus – Cod. 8090

Aggiornato contributo da 01/2022.

EBM Salute – Metalmeccanica PMI Confapi – Cod. 9860
 Aggiornato contributo da 01/2022.

• Sanilog – Cod. 9860

Aggiornato contributo da 01/2022.

• Ebilog – Cod. 9770

Aggiornati contributi da 01/2022.



22.00.0 c00 18/01/2022

Fondi

Fondapi – 6121 Cat. 0 ADESIONE CONTRATTUALE

Creata nuova categoria 0 per l'inserimento dell'importo di adesione contrattuale al Fondapi, previsto da 01/01/2022, pari a 5 euro una mensili, da erogare a favore di tutti i dipendenti in forza a tale data.

Nella tabella contributiva sono presenti due voci, alternative tra loro, la prima per i dipendenti già iscritti, l'altra per i dipendenti non iscritti anche se, per il fondo in questione, l'importo dovuto è lo stesso, pari a 5 euro mensili. La suddetta tabella non va agganciata ai dipendenti poiché il programma in automatico calcolerà il contributo direttamente nei cedolini da gennaio qualora nel contratto applicato sia presente il nuovo check "Adesione contrattuale" nel Folder 1 Dati generali dei contratti 900071 sott. 1 Lapidei piccola media industria CONFAPI, 900072 sott. 1 Laterizi piccola media industria e 900088 sott. 1 Cemento piccola media industria. Nel caso in cui il Folder 1-Dati generali del contratto risulti modificato o il Folder 8-Contratto dell'azienda risulti sbloccato sarà necessario inserire manualmente il suddetto check per permettere il calcolo del contributo.

Inail

• Tabelle contributive Inail

Aggiornati parametri autoliquidazione.

La tabella dei parametri autoliquidazione è stata rilevata dalle diverse circolari Inail nonché dalle basi di calcolo, tranne che per il tasso relativo alla rateizzazione, pari allo 0,10%, che è stato rilevato dal Ministero del Tesoro come "tasso medio dei titoli di stato 2021".





22.00.0 c00 18/01/2022

TABELLE FISCALI

<u>Addizionali</u>

• Variazioni aliquote anno 2021 al 13.01.2022.



22.00.0 c00 18/01/2022

RINNOVI CONTRATTUALI

900032 - Metalmeccanica artigianato

Ipotesi di accordo 17/12/2021 e verbale integrativo 22/12/2021. Rinnovo contrattuale.

900034 - Odontotecnica

Ipotesi di accordo 17/12/2021 e verbale integrativo 22/12/2021. Rinnovo contrattuale.

900074 - Oreficeria artigianato

Ipotesi di accordo 17/12/2021 e verbale integrativo 22/12/2021. Rinnovo contrattuale.

900111 - Oreficeria industria

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 23/12/2021 in quanto le OO.SS. dovranno procedere alla consultazione certificata dei lavoratori e quindi alla sottoscrizione formale dell'accordo. Non appena verrà sottoscritta si provvederà tempestivamente all'aggiornamento del contratto.

900120 - Scuole private religiose

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 27/12/2021 in quanto le Parti firmeranno il testo definitivo a seguito dei passaggi nei rispettivi organismi statutari. Non appena verrà sottoscritta si provvederà tempestivamente all'aggiornamento del contratto.

900143 - Servizi assistenziali Agidae

Verbale di accordo 27/12/2021. Rinnovo contrattuale. I nuovi minimi retributivi decorrono da dicembre 2021. Viene introdotta la nuova categoria D2, in cui transitano alcuni profili della Cat. D1. L'applicazione del nuovo livello D2 dovrà essere gestita manualmente nel folder Contratto 1 dell'anagrafica dipendente, al campo livello. Gli utenti in possesso della licenza della console telematica hanno già ricevuto l'aggiornamento automatico del contratto in data 29/12/2021.

<u>900295 – Pesca marittima coop personale imbarcato – pesca costiera locale</u>

Verbale di accordo 15/12/2021. Rinnovo contrattuale.

Data



ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI


900021 - Gomma plastica industria

Inserito nuovo divisore a 39 ore settimanali con l'assorbimento del necessario numero di ore di rol nel folder ratei.

900022 - Grafica editoria industria

Sott. 1 - Corretto importo minimo retributivo livelli <math>E - Q per la decorrenza 01/01/2022. Differiva di due centesimi.

Modificate nel raggruppamento contrattuale 900022 le voci di premio 675 – 676 – 677 – 678 – 757 – 758 – 759 – 760, utili all'erogazione dell'elemento di raccordo contrattuale ERC, togliendo l'assoggettamento a T.f.r. poiché il contratto specifica che l'elemento è omnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge. È altresì necessario eliminare manualmente il check "Assoggettamento a T.F.r" all'interno della maturazione del premio, presente in azienda, nel folder Contratto, lentina Premi, nella lentina posta a fianco della quantità, per tutte le qualifiche / sottoqualifche presenti nella sezione:



22.00.0 c00 18/01/2022

900033 – Metalmeccanica piccola media industri Confimi

Sott. 2 – Creato nuovo gruppo apprendistato 39 per apprendisti assunti da gennaio 2022 al livello finale 3 di durata 36 mesi.

Dal 01/01/2022 il livello 1 è eliminato e i lavoratori inquadrati alla categoria 1 in forza al 31/12/2021 saranno riclassificati nel livello 2 dal 01/01/2022. Per i dipendenti interessati sarà necessario modificare il codice livello in anagrafica, folder 5 Contratto 1 o tramite il comando di utilità UTILIV, da Amministratore, cambio livello dipendente.

Comunicazione piccola media industria

- 900063 Carta piccola media industria
- 900070 Grafica ed editoriale comunicazione piccola media industria

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2022 con l'aggiornamento delle maggiorazioni previste pa lavoro festivo, notturno e straordinario.

900083 - Autorimesse e noleggio automezzi

Inserito nuovo divisore 4 nel folder Dati generali, che prevede un orario settimanale di 44 ore previsto per addetti a mansioni discontinue.

900088 – Cemento piccola media industria

Corretta data della decorrenza retributiva 01/01/2022, non era scritta correttamente.

900105 - Miniere

Corretto importo minimo retributivo livelli 1-2-4-6-7 nella decorrenza 01/01/2022.

900113 – Penne spazzole pennelli industria


Corretto importo minimo retributivo livello 3S nella decorrenza 01/01/2022.

<u>Autotrasporto merci e logistica</u>


- 900121 Autotrasporto merci
- 900218 Logistica e magazzini generali
- 900261 Autotrasporto merci artigianato

Con decorrenza 01/01/2022 è prevista l'erogazione di un e.d.r. contrattuale. Nel contratto è specificato che tale e.d.r., da riparametrare, per 13 mensilità non incide su nessun istituto contrattuale. Non facendo parte della retribuzione di fatto è stato inserito nelle basi variabili del contratto e sarà erogato tramite una voce programmata. È stata quindi creata, con la presente release, la nuova base variabile G_07 per la gestione dell'E.d.r. ed è stato inserito l'importo corrispondente nel bottone Basi variabili presente nel folder Dati generali del contratto.





Nel contratto, Folder - Dati Generali, bottone Basi/Coeff., folder 2 Variabili è stato inserito l'importo per livello:



Infine è stata creata la nuova voce di calcolo 1385 EDR AUTOTRASPORTO MERCI LOGIST. ed è stata inserita nel bottone Voci programmate presente nel folder Dati generali del contratto.

Modificata percentuale di straordinario giorno non lavorativo per le qualifiche / sottoqualifiche part-time indicando fino a 8 ore la stessa maggiorazione prevista per il lavoro supplementare e successivamente la maggiorazione valida per il giorno non lavorativo.

Data



900131 - Servizi assistenziali UNEBA

Creata annotazione nel folder Dati generali per l'indicazione del pagamento manuale del trattamento di garanzia retributiva, legato all'assenza della contrattazione di secondo livello.


900153 - Metalmeccanica cooperative

Con l'accordo di rinnovo 31/05/2021 è stato rinnovato il contratto in oggetto. Con la release 21.06.0c00 del 21.12.2021 sono stati creati i nuovi livelli in base alla nuova classificazione che decorre dal 01/01/2022. Con la presente release il programma di conversione crea automaticamente nella carriera del dipendente la variazione del livello (con decorrenza 01.01.2022), in base alla correlazione prevista dal rinnovo del contratto in argomento e che di seguito si riassume:

- 9 ->**A1**
- 8 ->**B3**
- 7 ->**B2**
- 6 ->**B1**
- 5 ->C3
- 4 ->**C2**
- 3S ->C1
- 3 ->**D2**
- 2 ->**D1**
- 1 ---

Dal 1° giugno 2021 la cat. 1 è stata eliminata e dalla stessa data i lavoratori di cat. 1 in forza al 31 maggio 2021 sono stati riclassificati nella cat. 2.

Per mezzo del programma della "Carriera" quindi, il nuovo livello verrà applicato automaticamente dalla elaborazione del cedolino di **gennaio 2022**.





22.00.0 c00 18/01/2022

900178 - Acque minerali industria

Corretto importo minimo retributivo livello 4 per la decorrenza 01/01/2022.

900197 – Ceramica ex chimica industria

Corretto importo minimo retributivo del livello E3 per la decorrenza 01/01/2022.

900205 – Telecomunicazioni servizi di telefonia

Creata nuova decorrenza contrattuale per l'aggiornamento dell'importo dell'elemento retributivo di settore (ERS) per il quale dal 01/12/2021 è previsto un aumento. Tale importo, che non rientra nella paga di fatto poiché comprensivo di tutti gli istituti legali e contrattuali ed escluso dalla base di calcolo del t.f.r.,

è stato inserito nelle basi variabili del contrato – folder 1 Dati generali – bottone Basi/Coeff., folder 2 basi variabili. Si ricorda che per l'erogazione dell'importo è necessario creare una voce di calcolo come quella proposta nell'esempio delle note operative della versione 21.02.03 del 05/05/2021 a pag. 8. La voce può essere inserita in azienda, folder 8 Contratto, bottone Voci programmate.

Gli utenti in possesso della licenza della console telematica hanno già ricevuto l'aggiornamento automatico del contratto in data 30/12/2021.

900222 - Servizi assistenziali AVIS

Corretto importo minimo retributivo livello C2 nelle decorrenze 01/06/2021 e 01/01/2022. Per effettuare il recupero degli arretrati sarà necessario richiamare nel cedolino la voce 881 (8881) DIFF. RETRIBUTIVE MESI nella quale dovranno essere indicati con la X i mesi da recuperare (campo MESI in basso a dx della voce).

900282 – Metalmeccanica odontotecnica ANPIT

Nei gruppi apprendistato 3-5 corretto tipo calcolo per gli elementi retributivi indicando R (ridotto in percentuale) in luogo di P (intero).

GIS PRGHE



22.00.0 c00 18/01/2022

SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO

900001 – Abbigliamento e confezioni industria

Sott. 1/9900 – Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900005 – Alimentari industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900010 - Centri elaborazione dati fino 15 dipendenti

Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare una voce manuale

900013 - Ceramica industria Assopiastrelle

Previsti nuovi minimi retributivi

900020 - Giocattoli industria

Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900021 - Gomma plastica industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900022 - Grafica ed editoriale industria

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900023 - Lapidei industria

Previsti nuovi minimi retributivi

<u>900047 – Vetro meccanizzate industria</u>

Previsti nuovi minimi retributivi

900048 - Vetro trasformazione industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900055 – Edilizia artigianato

Previsti nuovi minimi retributivi

900063 – Carta piccola media industria

Previste nuove aliquote di maggiorazione per straordinario e per lavoro notturno e festivo

900070 - Grafica ed editoriale comunicazione pmi

Previste nuove aliquote di maggiorazione per straordinario e per lavoro notturno e festivo

900071 - Lapidei piccola media industria

Sott. 1 - Previsti nuovi minimi retributivi



22.00.0 c00 18/01/2022

900072 - Laterizi piccola media industria

Sott. 1 - Previsti nuovi minimi retributivi

900076 - Tabacco

Previsti nuovi minimi retributivi

900079 - Concerie industria

Sott. 1/9900 – Previsti nuovi minimi retributivi

900081 – Agricoltura consorzi di bonifica

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900087 - Cemento industria

Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900088 - Cemento piccola media industria

Sott. 1 – Previsti nuovi minimi retributivi

900101 - Dirigenti industria

Previsto aggiornamento trattamento minimo complessivo di garanzia

900105 - Miniere

Previsti nuovi minimi retributivi

900107 - Occhiali industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900109 – Margarina e olio industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900113 - Penne spazzole pennelli industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900121 - Autotrasporto merci

Sott. 1/2 – Previste erogazione nuovo elemento e.d.r. contrattuale da erogare tramite apposita voce di calcolo

900135 - Involucri naturali per salumi

Previsti nuovi minimi retributivi

900165 - Tessili industria

Sott. 1 – Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare una voce manuale

900172 - Coibenti industria

Previsti nuovi minimi retributivi



22.00.0 c00 18/01/2022

900174 - Centri elaborazione dati oltre 15 dipendenti

Prevista erogazione elemento perequativo per il cui pagamento sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900177 – Acque e bevande gassate industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900178 - Acque minerali industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900179 - Alimenti zootecnici industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900180 - Birra e malto industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900181 - Distillazione industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900182 - Dolciaria industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900197 – Ceramica ex chimica industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900218 - Logistica e magazzini generali

Previste erogazione nuovo elemento e.d.r. contrattuale da erogare tramite apposita voce di calcolo

<u>900220 – Porti</u>

Sott.1/2 – Prevista erogazione tranche di una tantum

900222 - Servizi assistenziali AVIS

Previsti nuovi minimi retributivi

900245 - Alimentari non artigiani fino 15 dipendenti

Previsti nuovi minimi retributivi

900250 - Alimentari cooperative

Previsti nuovi minimi retributivi

900252 - Commercio Anpit Cisal

Sott. 10 – Previsti nuovi minimi retributivi

900253 - Servizi assistenziali Misericordie

Prevista erogazione tranche di una tantum



22.00.0 c00 18/01/2022

<u>900261 – Autotrasporto merci artigianato</u>

Previste erogazione nuovo elemento e.d.r. contrattuale da erogare tramite apposita voce di calcolo

900272 - Fiori recisi

Previsti nuovi minimi retributivi

900275 - Produzione culturale e spettacolo coop

Previsti nuovi minimi retributivi

<u>900278 – Distribuzione merci e logistica Conflavoro</u>

Previsti nuovi minimi retributivi

900281 – AmbasciateD

Previsti nuovi minimi retributivi

900295 – Pesca marittima coop personale imbarcato – pesca costiera locale

Previsti nuovi minimi retributivi. Prevista erogazione tranche di una tantum

22.00.0 c00 18/01/2022

VOCI E CAUSALI

Voci

- 1242-CONGEDO MATRIMONIALE INPS(aut)
- 1243-CONGEDO MATRIMONIALE DITTA(aut

Create voci di calcolo

1385- EDR AUTOTRASPORTO MERCI LOGIST

Creata nuova voce di calcolo per l'erogazione dell'e.d.r. per il contratto Autotrasporto merci e logistica

Causali

*C5 - CONGEDO MATRIMONIALE (auto)

Creata nuova causale

PROGRAMMI DEL MESE

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo

Con l'elaborazione della mensilità di gennaio GisPaghe effettua la preparazione dei dati relativi al saldo sulla rivalutazione TFR da versare entro il 16 febbraio 2022 (codice tributo 1713 o 6781 se risulta un saldo a credito).

Nella <u>scheda operativa</u> omonima sono elencate le modalità operative e le stampe di servizio alla gestione in oggetto.

Gestione conguaglio tardivo

Il conguaglio tardivo consente l'effettuazione del conguaglio fiscale entro il 28 febbraio 2022 permettendo così di operare possibili rettifiche sui dati già considerati nelle operazioni di conguaglio ovvero di aggiungere altri importi non conosciuti in quella sede.

Nella scheda operativa omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al conguaglio tardivo.

Calcolo acconto addizionale comunale

Il programma di calcolo **CALACCO** determina l'importo dell'acconto da trattenere in forma rateizzata a partire da febbraio/marzo 2022.

Il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale viene eseguito in automatico dal programma per i mesi di Gennaio e Febbraio, quindi il comando CALACCO è da utilizzare solo in casi particolari per i quali si rende necessario ricalcolare gli acconti.

Nella <u>scheda operativa</u> omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale.

La schede operative sono consultabili dall'utente, tramite il tasto funzione Shift+F1.

Data



LEGGE DI BILANCIO 2022

Novità Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

La legge di bilancio per il 2022 contiene alcune novità in tema di lavoro che riguardano altrettanti argomenti legati all'amministrazione del personale e alle tematiche del lavoro.

Di seguito vengono elencati gli argomenti che maggiormente incidono a livello operativo nella procedura Gis Paghe.

Argomento	Riferimento
Tassazione reddito persone fisiche	Art.1 commi da 2 a 7
Assunzione beneficiari Rdc	Art.1 comma 74
Trasferimento giornalisti dipendenti da INPGI a INPS	Art.1 commi 103-118
Esonero contributivo assunzione da aziende in crisi	Art.1 comma 119
Riduzione aliquota contributiva lavoratore	Art.1 comma 121
Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo	Art.1 comma 134
Esonero contributivo lavoratrici madri	Art.1 comma 137
CIG – Lavoratori beneficiari	Art.1 commi 191 -
	193
CIG – Misura integrazioni salariali	Art.1 comma 194
CIG – Contributo addizionale	Art.1 comma 195
CIGS – Estensione beneficiari	Art.1 comma 198
CIGS – Estensione contribuzione	Art.1 comma 201 e 220
Fondi solidarietà bilaterale	Art.1 comma 204
Fondi solidarietà alternativi	Art.1 comma 205
Fondo integrazione salariale FIS	Art.1 comma 207
Fondi territoriali Trento e Bolzano	Art.1 comma 213
CISOA	Art. 1 commi 217 e 218
Riduzione contribuzione FIS	Art.1 comma 219
NASPI Agricoltura	Art.1 commi 221 e 222
Disoccupazione Collaboratori DIS-COLL	Art.1 comma 223
Incentivo assunzioni beneficiari CIGS	Art.1 commi 243 - 247
Esonero contributivo cooperative di lavoratori	Art.1 commi 253 e 254
Docenti e ricercatori rientrati in Italia	Art.1 comma 763

Articolo 1, commi da 2 a 7 – Tassazione reddito persone fisiche



NORMATIVA

- **"2.** Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;



d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

b) all'articolo 13:

- 1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - « a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

Versione

Data

- b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - « 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »;
- 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti (redditi pensione):
 - « a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
 - c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
- 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente (redditi pensione):
 - « 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;
- 5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti (altri redditi):
 - « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
 - b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
 - b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al

GIS PRGHE 22/73

Ranocchi

GIS PRGHE

rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

- 6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente (altri redditi):
 - « 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».
- **3.** Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 » sono soppresse;
- b) l'articolo 2 è abrogato.
- 4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
- **5.** Al fine di garantire la coerenza della disciplina **dell'addizionale regionale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
- **6.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico

GIS PRGHE 23/73

Data



di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i **comuni per l'anno 2022** modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche".



APPLICATIVO

Si evidenzia che tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche indicate negli articoli sopra riportati trovano applicazione dal periodo d'imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio 2022.


Si attende ad ogni modo una apposita circolare da parte di AdE volta a fornire i necessari chiarimenti in materia.

In GisPaghe modificate le aliquote e gli scaglioni di reddito relativi alla tassazione irpef:



Modificati gli importi e gli scaglioni delle altre detrazioni (lavoro dipendente e assimilato), eliminata l'ulteriore detrazione DL.3/2020 :





In **GisPaghe**, relativamente al **trattamento integrativo**, che spetta con le stesse regole dell'anno precedente solo per i soggetti con reddito fino a 15.000 euro, sono stati aggiunte le informazioni relative al calcolo per gli "incapienti" con reddito compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro e con imposta lorda inferiore alle detrazioni.

Quindi l'importo del trattamento integrativo, per questi ultimi, sarà uguale alla differenza tra l'imposta lorda e le seguenti detrazioni :

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12
 TUIR)
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR)
- detrazioni per i seguenti oneri :
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021)
 - o art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)
 - o art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche)
 - art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

Rimane confermata la rateizzazione del debito scaturito in sede di conguaglio e cioè nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In merito alle addizionali regionali e comunali, la legge di bilancio ha previsto che i Comuni, **entro il 31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2022, provvedano alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In **GisPaghe** relativamente alle **addizionali** regionali, il programma manterrà gli scaglioni vigenti in attesa delle opportune "Leggi regionali", mentre relativamente alle **addizionali**

25/73



comunali, nei comuni in cui le aliquote sono associate agli scaglioni IRPEF, il programma da 01.01.2022 applicherà la nuova progressione in attesa delle apposite modifiche da parte delle istituzioni competenti così come previsto dalle leggi e circolari precedenti (finanziaria 2007 e Circ.AdE 15/2007): "I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. " (Dipartimento Finanze - Disciplina del tributo).

Si vedano esempi pratici a pagina 64 del presente documento

Articolo 1, comma 74 – Assunzione beneficiari Rdc



NORMATIVA

- **"74.** Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
 « 1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
 - b) all'articolo 3:

presentazione »;

- 1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;
- 2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;
- c) all'articolo 4:
 - 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile »;
 - 2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;
 - 3) al comma 8, lettera b):



3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

Versione

Data


- 3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite dalle seguenti: « due offerte »;
- 4) al comma 9:
- 4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e » sono soppresse;
- 4.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;
- 4.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta »;
- 5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

----- omississ -----



APPLICATIVO

In Gis Paghe è stato modificato il codice esonero 34 e 35 inserendo nella tipologia dipendenti "Tutti".





Articolo 1, commi da 103 a 118 – Trasferimento giornalisti dipendenti da INPGI a INPS



NORMATIVA

"103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma."

----- omissis -----



APPLICATIVO

In Gis Paghe si attende apposita circolare Inps applicativa per il trasferimento delle competenze dal **1 luglio 2022.**

Articolo 1, comma119 – Esonero contributivo assunzione da aziende in crisi



NORMATIVA

"119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma."



APPLICATIVO

Il nuovo incentivo all'assunzione è rivolto alle aziende che assumono con **contratto a tempo indeterminato**, nel corso dell'**anno 2022**, lavoratori dipendenti provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della **crisi aziendale (**art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006).

L'incentivo spettante è pari al **100% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per un **periodo di 36 mesi** a far data dall'assunzione del lavoratore, ovvero **48 mesi per le** assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In **GisPaghe** si attende apposita circolare Inps.

Articolo 1, comma 121 – Riduzione aliquota contributiva lavoratore



NORMATIVA

"121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".



APPLICATIVO

In **GisPaghe** per poter applicare la riduzione contributiva c/dipendente è necessario attendere l'apposita circolare Inps.

Articolo 1, comma 134 – Congedo paternità obbligatorio e facoltativo



NORMATIVA

"134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »; b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 ».".



APPLICATIVO

Il congedo di paternità, **sia obbligatorio che facoltativo**, viene **reso strutturale** con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.

In GisPaghe mantenuto il trattamento attuale.

Articolo 1, comma 137 – Esonero contributivo lavoratrici madri



NORMATIVA

"137. In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

GIS PRGHE 29/73





APPLICATIVO

In **GisPaghe** per poter applicare il nuovo esonero contributivo è necessario attendere l'apposita circolare Inps.

Articolo 1, commi da 191 a 193 – CIG - lavoratori beneficiari



NORMATIVA

"191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »; b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni ».

192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente: « Art. 2-bis. – (Computo dei dipendenti) – 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda ».".



APPLICATIVO

I commi prevedono l'estensione dell'utilizzo delle integrazioni salariali, oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a tutte le tipologie di apprendistato ed ai lavoratori a domicilio.

Ne consegue che anche nella determinazione del numero dei dipendenti saranno da ricomprendere tutti i lavoratori.

In Gis Paghe il calcolo dell'attribuzione mensile dei lavoratori comprendendo anche le tipologie in oggetto è già allineata.

GIS PRGHE 30/73

Data



Articolo 1, comma 194 - CIG - misura integrazioni salariali



NORMATIVA


"194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6 »; b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 ».".



APPLICATIVO

Per i trattamenti di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

In Gis Paghe azzerato il valore della retribuzione limite e del massimale inferiore.



Articolo 1, comma 195 – CIG - Contributo addizionale



NORMATIVA

"195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è

Ranocchi

GIS PRGHE

stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile »".



APPLICATIVO

A decorrere dal **1° gennaio 2025**, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita una **contribuzione addizionale ridotta**, in misura pari al:

- **6%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- **9%** oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. In Gis Paghe relativamente alla modifica in oggetto si attende apposita circolare Inps.

Articolo 1, comma 198 – CIGS - Estensione beneficiari



NORMATIVA

"198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse; b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obbliqhi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1. 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 »; d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il sequente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».".



APPLICATIVO

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di

GIS PRGHE 32/73



quindici dipendenti.

Rientrano invece nel campo di applicazione della CIGS, **indipendentemente dal numero di dipendenti occupati** le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

In **GisPaghe** relativamente alla modifica in oggetto sono state aggiornate le tabelle contributive interessate tramite l'apposita voce contributiva 900048 con aliquota intera per i settori per i quali è prevista la soglia del più 15 dipendenti in assenza di contribuzione FIS (lettera c) comma 219), 900049 con aliquota ridotta per i settori per i quali è prevista la soglia del più 15 dipendenti in presenza di contribuzione FIS (lettera c) comma 219) e 900050 per i settori per i quali non è previsto il minimo dipendenti.

Articolo 1, comma 201 e 220 - CIGS - Estensione contribuzione



NORMATIVA

"201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore ».".

220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.".



APPLICATIVO

In **GisPaghe** per l'applicazione dell'esenzione in oggetto sono state create apposite decorrenze 2022 e 2023 nelle voci contributive 900049 e 900050.

Articolo 1, comma 204 – Fondi solidarietà bilaterale



NORMATIVA

"204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I »; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,

GIS PRGHE 33/73



l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi »; c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, »".



APPLICATIVO

Relativamente all'art. 26, così come modificato dal presente comma, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che

- non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie(CIGO) di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 148/2015 (nuovo comma 1-bis). Fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di stipulare accordi per l'istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali vige nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
- che **occupano almeno un dipendente** (più di cinque dipendenti fino al **31 dicembre 2021**) (nuovo comma 7-bis) .

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

In **GisPaghe** si attendono le apposite circolari applicative dei diversi fondi di solidarietà bilaterale da emanarsi entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 1, comma 205 – Fondi solidarietà alternativi



NORMATIVA

"205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera a), le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »; 2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 »; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »".



APPLICATIVO

Per i fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato - FSBA - e della somministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione i datori di lavoro che

GIS PRGHE 34/73





occupano almeno un dipendente.

In **GisPaghe** si attende apposita circolare applicativa del fondo da emanarsi entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 1, comma 207 – Fondo integrazione salariale FIS



NORMATIVA

- **"207.** All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 - « 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;
 - b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
 - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 - « 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
 - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;
 - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile »;
 - d) dopo il comma 4 è inserito il sequente:
 - « 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »;
 - e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
 - « 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa »;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

GIS PRGHE 35/73



« 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento »; g) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».".

Versione

Data



APPLICATIVO

Relativamente all'art. 29, così come modificato dal presente comma, stabilisce che a decorrere dal **1º gennaio 2022**, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

- occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 148/2015. Fino al 31 dicembre 2021 il Fondo di integrazione salariale è rivolto ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Con riferimento alle **prestazioni**, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'assegno ordinario assume la nuova denominazione di "Assegno di integrazione salariale" e viene **eliminata** la prestazione "Assegno di solidarietà" prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

Per quanto riguarda la contribuzione di finanziamento dell'Assegno di integrazione salariale, è previsto un **contributo ordinario** nella misura dello:

- **0,50%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **0,80%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**;

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di **gennaio 2022** e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di **dicembre 2022**, sono previste **riduzioni** dell'aliquota di contribuzione (vedere successivo comma 219).

E' previsto inoltre un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa.

In **GisPaghe** inserito il nuovo codice fondo di integrazione salariale 91 per l'applicazione della contribuzione in oggetto da 1 a 5 dipendenti e per la relativa contribuzione sono state create le apposite voci contributive 901004, 901005, 931004 e 941004 inserite in tutte le tabelle contributive interessate. Per l'applicazione della contribuzione controllare che in azienda, nella posizione INPS sia presente il CA 0J.

GIS PRGHE 36/73



Articolo 1, comma 213 – Fondi territoriali Trento e Bolzano



NORMATIVA

"213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi »".



APPLICATIVO

Per i fondi di solidarietà territoriale di Trento e Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione i datori di lavoro che **occupano almeno un dipendente**.

In **GisPaghe** si attende apposita circolare applicativa dei fondi da emanarsi entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 1, commi 217 e 218 - CISOA



NORMATIVA

"217. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ».

218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. – 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo »".



APPLICATIVO

I commi in oggetto estendono al **settore della pesca** la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA).

In **GisPaghe** per l'applicazione della materia si attende apposita circolare Inps.

GIS PRGHE 37/73

Data



Articolo 1, comma 219 – Riduzione contribuzione FIS



NORMATIVA

"219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:

- a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
- c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.".



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** la riduzione contributiva dell'aliquota FIS rispetto a quanto previsto con il precedente comma 207 è stata inserita con apposite decorrenze nelle voci contributive esistenti, mentre per la riduzione contributiva prevista per il 2022 solo per le imprese commerciali, logistica, ecc. (lettera d) del comma in oggetto) è stato inserito il nuovo codice fondo di integrazione salariale 92 e la relativa voce contributiva 901006 inserita in tutti i settori contributivi che hanno il codice tabella che inizia con "7".

Il nuovo codice fondo 92 effettua il controllo e quindi viene applicato solo per i seguenti Csc / CA presenti nella posizione inps collegata al dipendente :

Csc dal 7.01.01 al 7.01.10

Csc dal 7.02.01 al 7.02.07

Csc 7.03.01

Csc 7.04.01

Tutti i Csc devono essere associati al CA "3X" – aziende con più di 50 dipendenti.

Con la prossima release GisPaghe, verrà fornita una utility per la consultazione del cassetto previdenziale, al fine di rilevare ed eventualmente aggiornare il codice CSC e CA delle varie aziende.

Riepilogo:

Numero Dipendenti	Contributo	Decurtazione	Contributo FIS
	Intero		totale
Fino a 5	0,50	0,35	0,15
Più 5 fino a 15	0,80	0,25	0,55
Più 15	0,80	0,11	0,69
Più 50	0,80	0,56	0,24
Imprese commerciali/logistica			
CSC			
suddetti			

La ripartizione del contributo totale esposto nella tabella è come sempre 1/3 dipendente, 2/3 datore.

GIS PRGHE 38/73

Data



Articolo 1, comma 221 e 222 - NASPI



NORMATIVA

"221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 - « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 »;
- b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 « 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 »;
- c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la
 NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese
 di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i
 beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla
 data di presentazione della domanda ».

222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite le seguenti: « all'indennità di disoccupazione denominata NASpI, ».



APPLICATIVO

A decorrere **dal 1º gennaio 2022**, la NASpI viene estesa anche agli apprendisti e operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984.

Ai fini previdenziali e assistenziali, le suddette cooperative sono inquadrate nel settore agricoltura (articolo 2 della Legge n. 240/1984).

In Gis Paghe, come da Circolare Inps n.2 del 04/01/2022, sono state implementate le tabelle contributive, vedere Pag. 6 delle presenti note.

Articolo 1, comma 223 - Disoccupazione collaboratori DIS-COLL



NORMATIVA

"223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di

Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI ».".



APPLICATIVO

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.

In **GisPaghe**, come scritto nella Circolare Inps n. 3 del 04/01/2022, si attende apposito messaggio applicativo per l'inserimento della nuova contribuzione.

Articolo 1, commi da 243 a 247 – Incentivo assunzione beneficiari CIGS



NORMATIVA

- "243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
- **244.** Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
- **245.** Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
- **246.** Il beneficio di cui al comma 243 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- **247.** Il beneficio previsto dal comma 243 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza



del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".

Versione



APPLICATIVO

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale come dall'art. 22-ter al D.Lgs n. 148/2015, introdotto dalla presente legge di bilancio al comma 200), potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un

incentivo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

In **GisPaghe** si attende circolare applicativa dell'Inps.

<u>Articolo 1, commi 253 e 254 – Esonero contributivo cooperative l</u>avoratori



NORMATIVA

"253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

254. L'esonero di cui al comma 253 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.



APPLICATIVO

Ai fini della promozione di interventi a salvaguardia dell'occupazione ed a garanzia della continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro è riconosciuto alle società cooperative che si costituiscono, dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del DL n. 83/2012.

In **GisPaghe** si attende circolare applicativa dell'Inps.

GIS PRGHE 41/73



Articolo 1, comma 763 – Docenti e ricercatori rientrati in Italia



NORMATIVA

"763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani resi denti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».



APPLICATIVO

Aggiunta la possibilità del ricorso all'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli (art. 5 del DL n. 34/2019), viene esteso ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 (diritto di opzione).

In GisPaghe per la definizione delle modalità di esercizio si attende apposita Circolare di AdE.

GIS PRGHE 42/73



Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

ASSEGNO UNICO FIGLI

DLgs n.230/2021

In attesa dell'apposita circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate evidenziamo di seguito i punti principali che verranno introdotti dal mese di marzo 2022 con l'assegno unico figli.

Il D.Lgs n. 230/2021 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal mese di marzo 2022, dell'assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, erogato direttamente dell'Inps, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che andrà a sostituire le detrazioni d'imposta per figli a carico.

Inoltre apporta, sempre a decorrere dal 1° marzo 2022, una serie di modifiche all'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR e dispone l'abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (detrazione aggiuntiva su base annua di euro 1.200 per la presenza di almeno 4 figli a carico).

N.B.: ne consegue che per i mesi di gennaio e febbraio si dovrà continuare a calcolare le detrazioni per figli a carico come in precedenza senza alcuna variazione all'art.12 del TUIR, mentre dal mese di **marzo 2022** le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione **con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.**

Sempre a partire dal mese di marzo 2022 verrà istituito l'assegno unico e universale, erogato direttamente dall'Inps, per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza), per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni*, nonché per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età,

* il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universale.

In merito alla detrazione da applicare dal mese di marzo 2022, nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato con la consueta formula e cioè:

950 x <u>(95.000 – Reddito Complessivo)</u> 95.000

Resta fermo che, in presenza di più figli, l'importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.

Evidenziamo che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 230/2021 all'art. 12, comma 1, lettera c), sesto periodo del TUIR, l'incremento dell'importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del numero di figli che danno diritto alla detrazione e quindi non rilevano eventuali figli per i quali spetta l'assegno unico e universale.

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell'abrogazione, disposta dal D.Lgs n. 230/2021, dei commi 1-bis e 3, secondo e terzo periodo, art. 12 del TUIR e dalle modifiche al comma 1, lettera c) , non saranno più spettanti in assoluto :

- la maggiorazione per figli minori di 3 anni
- le maggiorazioni per figli portatori di handicap
- la maggiorazione per almeno 4 figli a carico

Data




Da marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.

Il programma GisPaghe verrà pertanto aggiornato quando gli Istituti rilasceranno le relative circolari.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Autoliquidazione Inail 2021 – 2022

Per elaborare le autoliquidazioni 2021/2022 l'utente dovrà accedere al 2021/AP.



Il programma di "Gestione Autoliquidazione" si posiziona in automatico nell'anno 2021



Per le altre procedure relative al programma in trattazione (come ad esempio il prelievo massivo – CALCSM10) l'utente dovrà modificare l'anno con il tasto funzione F3, ovvero posizionarsi direttamente nel 2021, digitando il comando MESE (da riga comando) e modificare nel seguente modo:


128.854,00

-257,46

1.224,64

967,18

Total







L'Autoliquidazione Inail 2021-2022, fermo restando il primo versamento al **16/02/2021**, prevede alcune conferme/novità:

Invio telematico dell'autoliquidazione:

l'invio telematico deve essere effettuato entro il 28 Febbraio ed il datore di lavoro deve:

Presentare la dichiarazione delle retribuzioni **telematica**, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

Opzione per la rateizzazione:

- Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta o continuare ad avvalersi della rateazione, deve barrare l'apposita casella SI (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione).
- Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà barrando la apposita casella NO (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione INAIL).

In GIS Paghe, come già avvenuto per l'anno precedente, il flag "Rateazione" deve essere sempre attivato qualora si voglia usufruire della rateazione.

N.B.: Qualora si voglia modificare la scelta di rateazione effettuata nell'anno precedente è necessario attivare il check "Richiesta no rate" presente in gestione autoliquidazione.

La volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate deve sempre essere comunicata.

❖ Le aziende <u>non artigiane</u> che hanno in forza <u>solo apprendisti</u> <u>sono obbligate</u> alla presentazione dell'autoliquidazione 2021/2022 indicando la retribuzione a "zero".

Aziende artigiane

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2021, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti devono indicare il **valore "zero**" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "AL.P.I online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

La riduzione della regolazione 2021 del premio per le imprese artigiane (L.296/2006) è pari al 7,38%.

Inoltre, come per l'anno precedente, le aziende artigiane per ottenere la riduzione relativa al 2022 devono certificare, barrando l'apposita casella 92 del modello 1031 (come da istruzioni Autoliquidazione INAIL), di avere presentato l'apposita richiesta di ammissione al beneficio.

In **Gis Paghe**, in Gestione Autoliquidazione sono presenti i campi "Requisiti ex L.296/2006" sia per l'anno 2022 e sia per l'anno 2021, quest'ultimo evidenziato in gestione con "A.P.".

GIS PRGHE 46/73








Figura 1

N.B.: in fase di creazione di una nuova autoliquidazione il campo relativo alla L.296/2006 dell'anno precedente viene automaticamente letto e proposto a video dall'autoliquidazione dell'anno precedente e nel caso sia presente una scelta, la stessa, viene di default proposta anche per il campo relativo all'anno attuale.

In presenza del campo "A.P." la riduzione sulla regolazione per le imprese artigiane viene applicato in automatico.

I due campi, sono inoltre presenti anche a livello di singola Pat oltre che nella videata principale dell'autoliquidazione:




Figura 2

Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

In presenza di una scelta presente nella videata principale (Figura 1), questa avrà priorità rispetto a quelle eventualmente indicate in ogni singola Pat (Figura 2) e verranno applicate per tutte le Pat che saranno, quindi, soggette alla riduzione del premio.

Qualora nella videata principale i campi siano selezionati con "Nessuno sconto" può essere applicata la riduzione del premio per singola Pat con i campi sopra evidenziati.

❖ L'imponibile Inail da prendere a base per i dipendenti Part-Time non è la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria per le ore complessivamente retribuite.

In GIS Paghe è presente il comando UTINA – Utility dati Inail che permette tramite la scelta 2 – Ricalcola imponibile INAIL part-time di rieseguire il calcolo dell'imponibile in base alla scelta presente in anagrafica studio, folder 8 – Opzioni, bottone "INAIL", campo "CEDOLINO: Part-time imponibile INAIL = INPS.

Per non effettuare il controllo sull'imponibile Inps (retribuzione effettiva), ma solo sul minimale INPS è necessario inserire "N" in tale campo.

Per non effettuare neanche il controllo del minimale Inps inserire "I".

REVISIONE PROGRAMMI

Esonero Under 36 e Decontribuzione SUD e Donne svantaggiate

Tramite il canale AssoSW l'INPS ha fatto pervenire il seguente messaggio:

"Con riferimento alla proroga al 30 giugno 2022 delle misure agevolative riconosciute ai sensi del Temporary Framework, prevista dalla sesta modifica del Quadro Temporaneo, l'operatività del differimento in relazione agli aiuti già approvati è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea e non ad un pronunciamento dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, per le **assunzioni effettuate nell'anno 2022** (agevolazione Under 36 e lavoratrici svantaggiate), nonché per tutti i rapporti di lavoro dipendente per i quali sussistono nell'anno 2022 le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione "**Decontribuzione Sud**", sarà possibile fruire delle agevolazioni in questione soltanto a seguito di specifico provvedimento di autorizzazione comunitaria alla proroga al 30 giugno 2022 delle misure già autorizzate.

Intervenuti i provvedimenti autorizzatori della Commissione europea, l'Istituto provvederà a fornire le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni in argomento."

In **GisPaghe** la decontribuzione SUD (**ACAS**-Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.178/2020 - **codice Gis 46**) prevede già il termine dell'esonero al 31.12.2021. L'elaborazione del mese di gennaio 2022 non produrrà pertanto alcune somma a credito a titolo di incentivo SUD. Si attendono quindi istruzioni da parte dell'Istituto.

Al contrario, relativamente ai dipendenti **assunti/trasformati nel 2021** e ai quali sono stati agganciati gli esoneri <u>Under 36</u> (**GI36**-Inc.occ.giovanile tempo ind./trasf.art.10 L178/20 – **codice 53** e **GI48**-Inc.occ.giovanile tempo ind./trasf.SUD L178/20 – **codice Gis 54**) e <u>donne svantaggiate</u> (**INDO**-Inc.ass./trasf.donne svant.,art.1,c.16 19 L.178/20 – **codice Gis 56**) il programma continuerà a calcolare l'agevolazione da gennaio 2022 fino alla naturale scadenza.

Il programma controlla e segnala con opportuno messaggio l'eventuale inserimento degli esoneri predetti nel corso del 2022.

GIS PRGHE 48/73



22.00.0 c00 18/01/2022

Nuova struttura dell'elemento < Preavviso > del flusso UniEmens: Messaggio n° 4751 del 21-12-2021

Con il presente messaggio si illustra il nuovo elemento <Preavviso> evidenziando i sottoelementi istituiti ex novo e le regole di compilazione a cui i datori di lavoro si dovranno attenere a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022

Allo stato attuale, i valori dichiarati nell'elemento <Preavviso> di <DatiParticolari> del flusso UniEmens costituiscono una componente di quanto risultante nell'<Imponibile> di <DatiRetributivi> del mese.

Fermo restando quanto sopra è stato modificato l'elemento <Preavviso>, in modo da consentire l'acquisizione distinta dei valori che **temporalmente** sono riferibili **all'anno in corso** e dei valori che **interessano l'anno successivo**, sia per quanto riguarda l'<Imponibile> sia per quanto riguarda l'<EccedenzaMassimale> componenti il preavviso.

Pertanto nel caso di **indennità a cavaliere tra due annualità**, la quota di preavviso che ricade nell'anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell'anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l'anno successivo.

Ne consegue che, per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l'anno in corso è inglobata nel massimale dell'anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all'atto della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;

la quota relativa all'anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno. Il massimale da applicare alla quota dell'anno successivo sarà quello vigente nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il superamento del massimale si realizzi nel mese di corresponsione dell'indennità di preavviso e in detto mese sia presente anche l'erogazione di altra retribuzione (del mese perché lavorato ovvero competenze ultramensili, ferie non godute, altre spettanze riferite al tempo lavorato), al fine di stabilire l'esatta determinazione dei valori delle due quote di indennità da assumere come imponibili, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili e/o le eccedenze riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell'anno al fine di determinare il valore della quota dell'indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno in corso da considerarsi imponibile e/o eccedenza.

Per realizzare l'esposizione analitica dell'indennità sostitutiva del preavviso l'elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo.

Ciascun elemento **Preavviso**> sarà identificato dal nuovo attributo **"AnnoPrea"**, ossia l'anno a cui si riferiscono i dati esposti nei suoi sottoelementi.

All'interno di ciascun elemento <Preavviso> dovranno essere esposti i seguenti dati:

- < Imponibile>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata imponibile;
- < ImpPreaEccMass>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata eccedenza massimale;

GIS PRGHE 49/73

Data





- < ImpPreaEccMass2>, solo per gli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno considerata seconda eccedenza massimale;
- <Dal> <Al>, estensione temporale limitata all'anno definito per l'elemento <Preavviso> in "AnnoPrea";
- < NumSettimane >, relativa durata in settimane limitate all'"AnnoPrea";
- < NumGiorni>, per i soli assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e per gli iscritti al FPSP, il numero dei giorni limitati all'"AnnoPrea"
- **<SettimaneUtili>** e **<GiorniUtili>** da valorizzare unicamente nel caso di lavoratori a tempo parziale e di lavoratori intermittenti. I giorni utili sempre relativamente ai lavoratori dello spettacolo.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite relativamente alla quota di preavviso che ricade nell'anno successivo.

In tal caso, la compilazione di <Imponibile> di <Preavviso> dichiarato in <AnnoPrea> pertinente l'anno successivo è obbligatoria in quanto la quota di preavviso ricadente nell'anno successivo non rientra nel massimale dell'anno in corso, ma deve costituire imponibile imputato all'anno successivo.

Si precisa che per i lavoratori per cui non ricorre la presenza di eccedenze massimale, perché non soggetti al massimale ovvero perché le retribuzioni sono inferiori a tale limite, i relativi campi <ImpPreaEccMass> non dovranno essere valorizzati.

Nell'<Imponibile> di <DatiRetributivi> del mese in cui è stata erogata l'indennità dovrà essere valorizzata la sommatoria di quanto indicato in ciascun <Imponibile> di <Preavviso> dei due attributi <AnnoPrea>, includendo anche l'eventuale imponibile riferito al tempo lavorato nel mese, nonché riferito ad arretrati, competenze varie, ecc., se presenti.

Analogamente < Eccedenza Massimale > del mese in cui è stata erogata l'indennità conterrà la sommatoria dei due valori < ImpPrea Ecc Mass > oltre ad eccedenze riferibili a retribuzioni corrisposte nel mese riferite al tempo lavorato.

Nelle ipotesi di preavviso a cavaliere di anno, nel determinare il massimale applicabile alla quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno successivo si applicherà il massimale vigente in ciascun anno di competenza, tenendo conto nel momento di assolvimento dell'obbligo contributivo del valore del massimale noto.

Come evidenziato dal Messaggio Inps, l'eventuale differenza dovuta dovrà essere versata successivamente, ossia nel momento in cui è noto il massimale dell'anno successivo; al riguardo verranno fornite puntuali istruzioni con messaggio successivo.



APPLICATIVO

Quando l'Istituto fornirà le istruzioni per poter gestire in modalità completa e definitiva l'emolumento in trattazione, sarà nostra cura fornire in una apposita Scheda operativa esempi utili a tale gestione.

Si precisa, infine, che i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, <NumGiorni> <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, devono essere indicati contestualmente all'elemento <Cessazione>, nella denuncia corrente

GIS PRGHE 50/73

Data



ovvero nella sezione <MesePrecedente>, e quindi non possono essere indicati se non è presente l'elemento <Cessazione>;


Gli elementi <Imponibile>, <ImpPreaEccMass>, <ImpPreaEccMass2> invece, possono essere esposti sia contestualmente alle altre informazioni sia come unici dati nel momento in cui vengono assoggettati a contribuzione.

Variazioni denunce pregresse che espongono dati sul <Preavviso>

In caso di variazioni di denunce pregresse che espongono dati sul <Preavviso>, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell'elemento.

Si evidenzia che per gli interventi di variazione sul <Preavviso> di competenze antecedenti gennaio 2022 non potrà essere utilizzato l'elemento <PreavvisoMesePrecedente> (di <MesePrecedente>), ma sarà necessario inviare denunce di variazione secondo la nuova struttura.


In Gispaghe se l'utente inserirà la voce di Preavviso con la data "AL" nell'anno successivo rispetto a quello del cedolino in elaborazione, il programma lo segnalerà con il seguente messaggio:



L'utente dovrà pertanto separare l'importo del preavviso di competenza dell'anno, rispetto all'anno successivo inserendo due volte la voce di preavviso, una per l'anno corrente ed una per l'anno dopo, con i relativi importi. Ulteriori informazioni con relativi esempi pratici verranno forniti quando lo stesso Istituto emanerà relativa circolare.




Qualora la somma destinata al preavviso venisse liquidata il mese successivo rispetto a quello in cui il dipendente viene licenziato, ma in corso d'anno, l'utente dovrà procedere nel seguente modo:



Nel mese in cui si verifica la cessazione, la voce 1804-INDENNITA' SOST.PREAVVISO dovrà essere inserita con il solo periodo a cui si riferisce il preavviso. Il numero relativo di settimane viene inserito in automatico dal programma.

Nel mese successivo alla cessazione, quello in cui si monetizza il preavviso al dipendente, la voce 1804 deve essere inserita rispettando la seguente modalità:



Non deve essere inserito nulla nella sezione relativa al periodo.

Ovviamente se l'erogazione dell'importo avviene nel mese di cessazione, la voce 1804 in fase di inserimento dovrà accogliere sia l'importo sia i periodi a cui il preavviso si riferisce.



Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

Evento Congedo matrimoniale

Il lavoratore dipendente che si assenta per contrarre un matrimonio civile o concordatario, nonché un'unione civile, può usufruire di un congedo retribuito.

Impiegati, quadri, dirigenti e apprendisti impiegati hanno diritto ad un periodo di congedo pari a 15 giorni di calendario, con il trattamento economico a carico del datore di lavoro.

Nel caso invece di operai e apprendisti operai, l'indennità commisurata a 7 giorni consecutivi di congedo è posta a carico dell'INPS.

L'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'Inps consiste nella seguente misura:

- 7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista operaio;
- 8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi (il programma controlla la tipologia settore presente nel Foder 3 Attività dell'anagrafica azienda)

Calcolo importo assegno per operai e apprendisti operai (aziende inquadrate con CSC 1XXXX o 4XXXX)

Per tali lavoratori l'assegno si calcola moltiplicando per sette (8 per i marittimi) il guadagno medio giornaliero corrisposto nell'ultimo periodo di paga. In questo caso si fa riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l'evento, **esclusi i ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità**, le ferie non godute e gli straordinari. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26.

Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale apprendista a carico del lavoratore (il 5,84%).

Modalità di erogazione dell'assegno.


La sua erogazione è per il tramite del datore di lavoro che lo anticipa per conto dell'INPS in busta paga ed è tenuto ad integrarlo a suo carico per gli ulteriori giorni riconosciuti dal contratto collettivo (CCNL) di settore, che non sono indennizzati dall'INPS.

Dalla presente release **in GisPaghe**, nella Gestione EVENTI è stata implementata la possibilità di inserire il Congedo matrimoniale sia per gli operai sia per gli impiegati.


Il programma riconosce la qualifica del dipendente (unitamente alla sottoqualifica in caso di apprendista) ed anche il C.S.C. inserito nella posizione INPS azienda.

L'utente dovrà pertanto accedere alla gestione EVENTI (comando EVENTI ovvero attraverso il cedolino o l'anagrafica dipendente) e scegliere la voce di menu **Congedo matrimoniale.**





L'evento ha una durata massima di 15 giorni di calendario. Il programma controlla l'inserimento delle date e se il periodo supera tali predetti giorni, viene segnalato con opportuno messaggio.



La retribuzione m.p. è la paga storica mese precedente, presente nel Folder 5 - Contratto 1 dell'anagrafica dipendente


Nella sezione "Retribuzione INPS", la retribuzione giornaliera è ottenuta dividendo la Retrib. mese precedente per il coefficiente fisso 26.


La retribuzione utile al calcolo del Congedo C/INPS si ottiene decurtando dalla "Retribuzione gg" l'mporto corrispondente alla percentuale contributiva apprendisti.

Data



Pertanto 7 gg * 65,06 = 455,42







Per determinare l'Indennità c/ditta il programma effettua la sottrazione dell'integrazione Ente e della Lordizzazione dal lordo calcolato corrispondente alla paga giornaliera per i giorni di lavoro contrattualmente previsti nel periodo del congedo.

Data

















Calcolo importo assegno per IMPIEGATI

Il programma per tali soggetti determina esclusivamente la retribuzione di fatto giornaliera ovvero oraria del dipendente in base a come si è deciso di gestire l'evento.




Data











Con la voce 1243-CONGEDO MATRIMONIALE DITTA il programma retribuisce i giorni retribuiti che cadono nel periodo di congedo richiesto.

Calcolo assegno nel part-time verticale. Nel caso di part-time di tipo verticale, che ricordiamo è quel tipo di part-time che prevede non un orario ridotto giornaliero per tutta la settimana ma il lavoro svolto dal lavoratore, a tempo pieno, ma per alcuni giorni della settimana (es. il lunedì, il mercoledì e il venerdì). In questo caso l'assegno spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell'attività lavorativa.



Data

Ranocchi





Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione cedolino (GESCED - GIS18477)

In azienda con calendario sfasato e check acceso su "chiudi sfasati a dicembre" (anagrafica azienda Folder 8 -Contratto), nel cedolino di dicembre in caso di compilazione dei fogli presenze di entrambi i mesi, inserendo le causali nello sviluppo scendevano le voci relative alle causali del mese precedente, cioè novembre. L'anomalia si sanava e quindi tutte le voci venivano implementate, confermando il cedolino e rientrandovi. Con la presente release le voci vengono implementate nel primo ingresso nel cedolino.

Gestione File EBAV (GEEBAV – TK GIS18522)

Nella gestione del file EBAV, nel mese di dicembre, non veniva sommato al campo imponibile fiscale l'imponibile fiscale della 13ma, ma solo quello del mese fiscale di dicembre.

Gestione trasferimenti (TRASF – TK GIS17485)

In caso di Tipo Trasferimento "Passaggio diretto" (codici 2 e 3) se nel campo Causa si indica "Successioni con prosecuzione dell'erede", il programma non riportava i dati delle addizionali irpef nei progressivi fiscali nella nuova posizione del dipendente.

Passaggio dati contabili GisCom (TRPRIM – TK GIS18655)

In presenza di erogazione tfr con fondo di tesoreria inps, il passaggio dati in contabilità COM generava una squadratura qualora erano presenti gli importi di rivalutazione e relativa imposta sostitutiva dell'anno precedente e/o dell'anno; sistemati i relativi conti contabili nelle strutture di prima nota dalla 900101 alla 900202.

Stampa progressivi fiscali dipendente (STPRFISC – TK GIS18635)

Nella stampa progressivi fiscali non era presente l'importo di ulteriore detrazione. Dalla presente release l'importo dell'UD viene sommato nella casella delle detrazioni Lav. dipendente. Inoltre è stata aggiunta una colonna che accolgie l'eventuale ulteriore detrazione da ripagare a rate.



Stampa LUL (STLUL - TK GIS18637)

Nel cedolino di conguaglio, in presenza di ulteriore detrazione da restituire a rate, prima di AGGDIP (aggiornamento dipendente) l'importo dell'irpef pagata, sia nella sezione riservata al conguaglio che nella sezione relativi ai progressivi (piede cedolino) risultava al netto dell'ulteriore detrazione a rate; dopo AGGDIP la stampa risultava corretta.

Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS18654)

Nel prospetto GEISTAT - scelta 4 - PROSPETTO INFORMATIVO L. 68/99 selezionando il quadro 3 : NOTE, si apriva erroneamente la videata relativa al riepilogo nazionale.

GIS PRGHE 61/73

Data






ATTENZIONE

Gestione Comuni

I Comuni che all'01/01/2022 hanno ancora operazioni di fusione o di incorporazione in essere o che hanno eseguito l'operazione durante l'anno 2021, sono i seguenti:

Codice comune	Denominazione comune
M376	ABETONE CUTIGLIANO
M402	BORGO VENETO
L258	TORRE DE'PICENARDI
H883	SAN GIORGIO BIGARELLO
H727	SALUZZO
M423	VALBRENTA
M427	LUSIANA CONCO


In GisPaghe, relativamente alla corretta gestione di tale casistica, sia per un corretto calcolo dell'addizionale comunale e sia per una corretta esposizione nel modello F24 del codice comune appropriato, inserendo nell'anagrafica dipendente, Folder 1, "lentina" domicilio fiscale, nel domicilio fiscale al 01/01/2022 uno dei comuni sopra elencati viene segnalato:



E viene richiesto il dato successivo, che normalmente non è accessibile, relativo al "Comune precedente" e l'eventuale lista, da cui attingere, dei comuni non più esistenti in quanto fusi o incorporati dal comune nuovo:

Data





N.B.: il comune indicato al campo "Comune domicilio" verrà utilizzato dal programma per effettuare l'esposizione nel modello F24, mentre il comune indicato al campo "Comune precedente" **verrà utilizzato per effettuare il calcolo dell'addizionale** (aliquote ed esenzioni).

I comuni che si sono autoincorporati vengono assunti come default nell'anagrafica fiscale del dipendente e quindi da modificare se diverso. (Ad esempio Abetone Cutigliano).

Chi avesse già modificato il codice comune nel campo residenza nell'anagrafica dipendente durante l'anno 2021, deve all'interno del domicilio fiscale, indicare il codice comune incorporato.

Data




ESEMPI APPLICATIVO

Detrazioni lav. dipendente e Trattamento Integrativo



APPLICATIVO

Il programma per il calcolo delle detrazioni e del TIR utilizza i dati prensenti nella tabella "Altre Detrazioni", della voce di menu Fiscali - Parametri di calcolo, mostrata di seguito.



Data



Esempio numero 1 – Art. 13 comma 1 lettera a)

Limite	di	Importo Detrazione
reddito		
<15.000,00		1880
		Non può essere inferiore a euro 690 e ad euro 1380 per i dipendenti a
		Tempo Determinato

Nella lente "Altre detrazioni" presente nel Folder 6 – Totali del cedolino avremo la seguente situazione:



La detrazione minima pari ad euro 117.21 calcolata dal programma nell'esempio (ma non applicata ovviamente in quanto inferiore) è data dal seguente calcolo. Il dipendente nell'esempio è a tempo determinato

1380/365*31= 117.21

In caso di dipendente a tempo indeterminato, il programma avrebbe utilizzato l'importo pari a euro 690 in luogo di 1380.


N.B. Nel **Reddito presunto** il programma inserisce come sempre l'imponibile Irpef del primo mese (se cedolino di gennaio) proiettato per i mesi mancanti alla fine dell'anno.

Data



Esempio numero 2 – Art. 13 comma 1 lettera b)

Limite di	Importo Detrazione
reddito	
<15.000,00	1910, aumentata del prodotto tra 1190 euro e l'importo corrispondente al
>28.000,00	rapporto tra 28.000,00 – reddito complessivo / 13.000,00



Il coefficente ottenuto applicando la formula deve essere applicato alla detrazione correttiva (1190).

Pertanto:


1190 * 0,6722=799,918 1910 + 799,918 = **2709,92**

Data



Esempio numero 3 - Art. 13 comma 1.1

Limite di	Importo Detrazione
reddito	
>25.000,00	La detrazione spettante ai sensi del comma 1 (1910, aumentata del prodotto
<35.000,00	tra 1190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 – reddito
	complessivo / 13.000,00) è aumentata di un importo pari a 65 euro.



Il calcolo che effettua il programma è il seguente:


1190 * 0,2197=261,44 1910+65+261.44=**2236,44**

Data



Esempio numero 4 – Art. 13 comma 1 lettera c)

Limite di	Importo detrazione
reddito	
>28.000,00	1910
<50.000,00	la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro



In questo esempio l'importo della detrazione (1910) da ripametrare con il coefficiente trovato applicandola formula è presente nel campo detrazione correttiva, poiché essa per redditi ricompresi in questo range è variabile e non fissa.

Data



Se il reddito rimane superiore a 28.000,00 euro, ma inferiore a 35.000,00 come nel seguente esempio, all'importo riparametrato calcolato su 1910, viene sommato anche l'importo pari 65 euro.



1910,00*0,7340=1401,94 1401,94 + 65 = **1466,94**


Data



Esempio n 5 - Trattamento Integrativo


• Reddito fino a 15.000,00

Per redditi fino a 15.000,00 il TIR spetta con le medesime condizioni dell'anno precedente.



La sezione di cedolino che accoglie il calcolo del TIR è stata aggiornata non essendo più necessario mostrare il calcolo del Bonus Renzi, poiché non più in vigore. Con l'occasione è stata implementata la sezione "Rate TIR anno precedente" utile a mostrare il versamento delle 8 rate del TIR, quando l'importo da versare supera euro 60.

• Reddito compreso fra 15.000,00 e 28.000,00



Data



In questo primo esempio non sono previste detrazioni per oneri:

Per i dipendenti che si collocano in questo range di reddito, per aver diritto al TIR, l'importo delle **detrazioni totali deve essere superiore all'imposta lorda**.

Il programma per effettuare questo confronto proietta l'importo delle detrazioni medie (179,17 + 57,16=236,33) per i mesi mancanti alla fine dell'anno e vi somma le detrazioni mese.

Nei mesi successivi a gennaio nel campo detrazioni medie vi sarà l'importo medio calcolato sommando le detrazioni calcolate nei mesi già elaborati più quello del mese in elaborazione diviso i mesi elaborati.


Proiettando questo calcolo, in questo esempio, non si verifica una incapienza detrazioni, pertanto il TIR non verrà erogato.

Esempio con la presenza di detrazioni per oneri

Se per effetto della presenza delle detrazioni suddette si verifica l'incapienza, l'importo presente nel campo "Incapienza detrazioni" costituirà l'importo annuale di TIR di cui potrà godere il dipendente che si colloca nel range di reddito fra 15.000,00 e 28.000,00.


Per determinare l'importo mese è necessario effettuare la consueta parametrizzazione rispetto ai giorni anno e ai giorni mese.

Nell'esempio l'importo spettante annuo di TIR pari a 277,89/ 365 * 31 deteminerà l'importo mese, esposto anche nel Folder Fiscali del cedolino, con il codice tributo 1701 e nel cedolino con la relativa voce di competenza.



Data






L'incapienza ovviamente si può verificare anche ad esempio in assenza di detrazioni oneri, ma in presenza di un numero elevato di figli.

In una delle prossime release verrà eliminato il Folder – Detrazioni DL 3/2020 dalla sezione "Altre detrazioni" presente nel Folder 6 – Totali del cedolino, poiché il diritto all'Ulteriore detrazione è stato soppresso.

Per lo stesso motivo nel Folder 4 – IRPEF dell'anagrafica dipendente sono stati eliminati i check utili a gestire le diverse opzioni relative all'istituto predetto, mentre sono state aggiunte altre scelte per la gestione del TIR quando il reddito si colloca fra 15.000,00 e 28.000,00 Nel nuovo campo le opzioni solo le stesse già presenti nel campo "Tratt.Int. Red DL 3/2020". Di seguito elenco:

- SI, effettua il calcolo mensile del TIR se vi sono le condizioni precedentemente esposte
- **NO**, se attivato permette di non erogarlo mai. Tale scelta va attivata a seguito di esplicita richiesta da parte del dipendente
- **Solo Conguaglio** permette di applicare il TIR solo a conguaglio se vi sono le condizioni precedentemente esposte
- **Si + Dat. Prec. Conguaglio**: Il TIR viene applicato mensilmente (se vi sono le condizioni), mentre quello calcolato dal datore precedente verrà considerato solo a conguaglio.







Versione Data 22.00.0 c00 18/01/2022

Con la presente release è stata aggiornata anche la **stampa della dichiarazione di responsabilità** del lavoratore per le detrazioni di imposta, con le novità di legge.

In GisPaghe il programma da eseguire per ottenere tale stampa è STDRE

Sono stati aggiornati anche i moduli del collocamento relativamente alla dichiarazione di responsabilità.

GIS PAGHE 73/73